



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
IL SINDACO

Alla Responsabile Spazio Città

Agli Ufficiali d'Anagrafe

e, p.c.

Al Segretario Generale

Al Comandante della Polizia locale

Vimercate 15 aprile 2019

Oggetto: iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ex art. 13 Legge 132/2018

Il decreto Legge n. 113/2018 entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito, con alcune modifiche, in Legge n. 132/2018, ha apportato significative modificazioni alla condizione giuridica del richiedente il riconoscimento della protezione internazionale, tra le quali l'asserita preclusione all'iscrizione anagrafica. All'art. 4 del Dlgs n. 142/2015 è stato, infatti, aggiunto il comma 1bis secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo "non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e dell'articolo 6 comma 7 del decreto legislativo n. 286/1998".

La norma è stata subito interpretata come preclusione all'iscrizione anagrafica per il richiedente asilo, subito sollevando critiche di sospetta illegittimità costituzionale perché esclude dal diritto fondamentale alla residenza anagrafica una specifica categoria di persone, in violazione di molti principi del nostro ordinamento, primo fra tutti dell'art. 3 della Costituzione.

Numerose sono le interpretazioni della norma volte a circostanziarne la portata e a leggerla in maniera coerente e organica all'interno del complesso quadro normativo che disciplina non solo la materia anagrafica ma anche in generale i diritti fondamentali nel nostro Paese.

Infatti, il mancato riconoscimento della residenza comporta la perdita di molteplici diritti, in quanto il solo domicilio non consente ai cittadini stranieri, per esempio: l'iscrizione nelle liste di collocamento, il riconoscimento di indennità previdenziali e assistenziali, il conseguimento o rinnovo di documenti di identità.

Alla luce delle riflessioni e degli approfondimenti in materia, della sentenza della Cassazione numero 4890/2019, dell'ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 RG n. 361/2019 ritengo di aderire all'orientamento interpretativo secondo il quale la Legge n. 132/2018 **non abolirebbe il**



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
IL SINDACO

diritto all'iscrizione anagrafica *tout court* dei richiedenti asilo ma, si limiterebbe a porre una serie di limitazioni e precisazioni.

Le argomentazioni che condivido e desidero porre a sostegno della mia posizione sono:

- La disamina a cura degli avvocati Consoli e Zorzella, i quali sostengono che le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge in oggetto, non porrebbero alcun esplicito divieto all'iscrizione, ma si limiterebbero ad escludere che la particolare tipologia di permesso di soggiorno motivata dalla richiesta di asilo possa essere ritenuta documento utile per formalizzare la domanda di residenza, con ciò modificando il previgente sistema. Sulla base di tale orientamento, non sarebbe concepibile nel nostro ordinamento un divieto normativo implicito di un diritto soggettivo quale l'iscrizione anagrafica, divieto che contrasterebbe con una serie di norme gerarchicamente superiore e con gli stessi principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dalla legge n. 132/2018. Uno per tutti la disciplina dell'art. 6 comma 7 del DLgs n. 286/1998, secondo cui le ***“iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni del cittadini italiani”***.

Secondo tale interpretazione, la norma escluderebbe, dunque, solo che il permesso di soggiorno per richiesta asilo sia titolo valido per l'iscrizione anagrafica, non individuando espressamente, quale sia il “documento utile” per la stessa. Per risolvere la questione ed individuare il titolo per l'iscrizione anagrafica occorre prendere le mosse dalla disposizione civilistica per cui la residenza è “il luogo in cui la persona ha la dimora abituale” (art. 43, 2 comma del codice civile). Ne discende che il cittadino straniero, oltre a dimostrare la stabile permanenza sul territorio, dovrà dimostrare anche di essere regolarmente soggiornante in Italia, come richiesto espressamente dalla legge anagrafica n. 1228/1954 e dal relativo Regolamento Anagrafico, il DPR n. 223/1989, ritenendosi “illegittime quelle prassi volte a richiedere agli stranieri, in aggiunta alla dimora abituale e alla regolarità del soggiorno, ulteriori condizioni per l'iscrizione anagrafica” (in tal senso Circolare Ministero Interno n. 8 del 1995 e n. 2 del 1997). Per i richiedenti la protezione internazionale **la regolarità del soggiorno**, più che dal permesso di soggiorno è comprovata dall'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e quindi dalla compilazione del cd. **“Modello C3”** e/o dalla identificazione effettuata dalla Questura. L'uno o entrambi i documenti, certificano la regolarità del soggiorno in Italia, assolvendo perfettamente alle condizioni previste dalla legge per l'iscrizione anagrafica.

Alla luce di tale rilettura, l'art. 13 della Legge n. 132/2018 nel suo complesso – tanto con riferimento alla disposizione di cui alla lettera a)2, che introduce il comma 1bis dell'art. 4 del Dlgs n. 142/2015, quanto quella di cui alla lettera c che abroga l'art. 5bis dello stesso Dlgs prevederebbe ***l'abrogazione non della possibilità di iscrivere in anagrafe i titolari di un permesso per richiesta asilo ma, solo l'eliminazione della procedura semplificata***, che introduceva l'istituto della convivenza anagrafica, svincolando l'iscrizione dai controlli



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
IL SINDACO

previsti per gli altri stranieri regolarmente residenti, ovvero imporrebbe solo il divieto di utilizzare il permesso di soggiorno quale titolo atto a comprovare la regolare presenza del cittadino non comunitario sul territorio italiano.

- La sentenza della Corte di Cassazione – prima sezione civile – numero 4890/2019 che ha riconosciuto che l'abrogazione del permesso per motivi umanitari voluta dal Governo riguarda solamente coloro che hanno fatto domanda di asilo dopo il 5 ottobre 2018, data di entrata in vigore del provvedimento, dichiarando la non retroattività della norma;
- L'ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 che innanzitutto afferma un principio di generale portata ovvero che la norma una volta emanata *“si stacca dall'organo che l'ha prodotta e non viene più in rilievo come una decisione legata a ragioni e fini di chi l'ha voluta, ma come un testo legislativo inserito nell'insieme dell'ordinamento giuridico”* e dunque doverosamente interpretabile *“in modo conforme al canone della coerenza con l'intero sistema normativo, coerenza che andrà evidentemente ricercata anche sul piano costituzionale”*
Posto ciò, il Tribunale dà atto del fatto che ***“ogni richiedente asilo, una volta che abbia presentato domanda di protezione internazionale, deve intendersi comunque regolarmente soggiornante”*** sul territorio dello Stato quantomeno per il tempo occorrente ad accertare il diritto alla protezione pretesa e che *“la regolarità del soggiorno sul piano documentale”* può essere comprovata, ***oltre che dal permesso di soggiorno***, da ulteriori e diversi documenti quali ad esempio gli atti inerenti l'avvio del procedimento volto al riconoscimento della fondatezza della pretesa di protezione e di particolare attraverso il cd. ***“modello C3”*** e/o mediante il documento nel quale la Questura attesta che il richiedente ha formalizzato l'istanza di protezione internazionale”
Il Tribunale analizzando il significato delle parole utilizzate e delle norme richiamate nel nuovo comma 1bis dell'art. 4 del Dlgs n. 142/2015, giunge alla conclusione che il testo della disposizione ***non consente di enucleare alcun divieto di iscrizione all'anagrafe per lo straniero e ciò neppure “in forma implicita”***, stante l'evidente contrasto con i principi generali in materia di immigrazione che trattano di iscrizioni anagrafiche e che non sono stati modificati dal cd. decreto sicurezza.

Alla luce di quanto esposto, con la presente, formulo indicazioni affinché **per tutti i casi** di richieste di residenza da parte di **richiedenti asilo** titolari di permessi di soggiorno, venga seguita la **procedura ordinaria** prevista dal Regolamento Anagrafico, vincolando l'iscrizione anagrafica all'iter e ai controlli previsti per gli stranieri regolarmente residenti e per i cittadini italiani, nonché **all'esibizione**, quale titolo atto a comprovare il regolare soggiorno in Italia, del **modello C3** o della identificazione effettuata dalla Questura in occasione del rilascio del suddetto modello.

Al fine di tenere indenni da responsabilità gli Ufficiali d'Anagrafe, per tutti i casi, fatto salvo l'espletamento delle istruttorie da parte dell'Ufficio Spazio Città, coadiuvati per i controlli di



CITTÀ DI VIMERCATE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
IL SINDACO

competenza, dal Comando di Polizia Locale, il sottoscritto firmerà personalmente le registrazioni di residenza, quale Ufficiale d'Anagrafe in base a quanto stabilito dagli artt. 14 e 15 del Dlgs 267/2000.

Proprio perché l'approccio al tema non intende essere “disobbediente” o “sfidante” rispetto alle Istituzioni ma si propone di fornire un'interpretazione organica della complessiva disciplina dei diritti anagrafici, nel quadro dei diritti soggettivi e dei diritti fondamentali del nostro ordinamento, dispongo che, in un'ottica di leale collaborazione, successivamente alle registrazioni, l'Ufficio Spazio Città, inoltri comunicazione degli atti al Prefetto di Monza e Brianza, congiuntamente alla presente circolare che esplicita le motivazioni. Ciò affinché il Prefetto possa, laddove ritenga di contestare queste interpretazioni, assumere i provvedimenti che reputerà opportuni.

Per quanto sopra esposto, vi invito ad applicare, senza indugio, l'iter delineato per tutti i casi che si presenteranno ai nostri uffici, impartendo le necessarie ed opportune indicazioni a tutti gli operatori di Spazio Città e di rivedere la pratica di richiesta di residenza, rifiutata lo scorso mese di gennaio.

Certo della vostra collaborazione, ringrazio e saluto

IL SINDACO
Ing. Francesco Sartini

Allegati

“L'iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo” a cura dell'avv.to Daniela Consoli del Foro di Firenze e dell'avv.to Nazzarena Zorzella del Foro di Bologna;

Sentenza della Corte di Cassazione numero 4890/2019

Ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019 RG n. 361/2019

COMUNE DI VIMERCATE
PALAZZO TROTTI
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1
20871 VIMERCATE - MB
TEL 039.66.591 - FAX 039.60.84.044
WWW.COMUNE.VIMERCATE.MB.IT
CODICE FISCALE 02026560157
PARTITA IVA 00728730961

SEGRETERIA DEL SINDACO
PIAZZA UNITA' D'ITALIA 1
20871 VIMERCATE - MB
TEL 039.66.59.206
FAX 039.608.40.44
E MAIL:
SEGRESINDACO@COMUNE.VIMERCATE.MB.IT